

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1483

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPAROTTO, TRABACCHINI, FOLENA, DALLA CHIESA  
CURTI, INGRAO, MARRI, MOMBELLI, BORDON, PAPPALARDO**

Modifica all'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497,  
per consentire al personale militare e civile dipendente  
dal Ministero della difesa di continuare ad usufruire degli  
alloggi di servizio in locazione

*Presentata il 6 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto alla casa è tra quelli riconosciuti alla persona ed alla sua dignità di cittadino. Impegnarsi per realizzare il concreto esercizio di tale diritto significa riuscire ad operare senza vincoli di parte, di settore o di gruppo.

Con questa impostazione sottoponiamo alla vostra cortese attenzione questa proposta di legge, che si propone di modificare la legge 18 agosto 1978, n. 497, per consentire al personale militare e civile delle Forze armate, che già ha in uso gli alloggi di servizio, di continuare a usufruirne. Con la presente proposta di legge s'intende inoltre introdurre l'equo canone, avviare una graduale politica di riscatti,

ed attivare mutui agevolati a favore di coloro che non dispongano di un alloggio.

Mentre da un lato per anni il Ministero della difesa non ha promosso una politica della casa a favore del personale delle Forze armate, dall'altro nel 1991 ha intimato, con decreto, lo sfratto a tante famiglie di ufficiali, sottufficiali e personale civile, assegnatari degli alloggi di servizio, generando così un profondo malessere e disagio nel mondo delle Forze armate.

La Commissione Difesa della Camera, di fronte alla tensione che si è venuta a creare e in presenza di numerose prese di posizione di consigli comunali, del COCER e dei vari organismi di rappresentanza militare, approvava il 18 luglio 1991 una

risoluzione, accolta dal Governo, che impegnava il Ministro della difesa a sospendere gli sfratti ed avviare una nuova politica della casa.

Le Commissioni Difesa e Ambiente della Camera approvavano poi il 30 gennaio 1992, in sede referente, con alcune modifiche e con l'accordo del Governo, la proposta di legge n. 5903, presentata nella X legislatura e tesa a dare una risposta al problema della casa del personale delle

Forze armate, revocando gli sfratti e dando una risposta positiva agli assegnatari degli alloggi di servizio.

Con questa proposta di legge, composta da due articoli, s'intende recuperare il lavoro unitario già svolto nella X legislatura e risolvere così il problema degli alloggi per il personale militare e civile del Ministero della difesa, e dare tranquillità a tante famiglie ed all'insieme del mondo militare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Gli assegnatari, a qualunque titolo utenti degli alloggi di servizio per famiglia di cui all'articolo 6, numeri 2) e 3), il personale civile comunque assegnatario di alloggi di servizio, anche se non previsto nel citato articolo 6, dopo il primo biennio di concessione, e coloro per i quali ricorrano comunque le condizioni per la revoca dell'alloggio, anche per collocamento in quiescenza, per trasferimento alla sede di servizio o per decesso dell'assegnatario, possono richiedere di continuare ad occupare l'abitazione a titolo di locazione purché non siano proprietari di alloggio idoneo nei comuni di servizio o in comuni limitrofi.

2. Le condizioni che danno diritto a permanere nell'alloggio a titolo di locazione devono essere comprovate da apposita documentazione.

3. L'amministrazione militare competente accoglie la richiesta di cui al comma 1 e determina il canone sulla base della disciplina della locazione degli immobili urbani.

4. I maggiori proventi derivanti dalla locazione di cui al comma 3 sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'acquisizione di altri alloggi come previsto all'articolo 14 e per l'istituzione di un fondo casa per la concessione di mutui agevolati al personale non assegnatario ».

## ART. 2.

1. Il canone determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana norme per definire i criteri e le modalità di cessione a pagamento degli alloggi per famiglia non più utili all'Amministrazione della difesa.